

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, ESAMI DI LABORATORIO E  
DIAGNOSTICA STRUMENTALE**  
**ANNI 2022/2023**

1. Tra l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede di Vicenza – Cod. Fisc. 01165400589, in persona del Direttore pro tempore Franco Polosa e il Gruppo C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. e Sanimedica S.r.l. corrente alla Via Vicenza n.204 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), p. IVA 03236160242, in persona del legale rappresentate ed amministratore delegato Dr Marco Dal Brun

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

2. L'INAIL provvederà ad inviare presso le unità operative indicate in precedenza del Gruppo CMSR i propri assicurati per l'effettuazione delle prestazioni richieste, muniti di apposita lettera-impegnativa mod. 127 I, in cui sarà indicato il tipo di prestazione richiesto.  
Il gruppo CMSR si impegna ad accertare, preventivamente alla prestazione, l'identità dell'assicurato dandone attestazione;  
eseguire gli accertamenti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'INAIL ed ad inviare allo stesso per posta elettronica certificata all'indirizzo della struttura richiedente [vicenza@postacert.inail.it](mailto:vicenza@postacert.inail.it) o [bassano@postacert.inail.it](mailto:bassano@postacert.inail.it), entro i successivi 5 giorni, il referto;
3. emettere fattura elettronica intestata a: INAIL Direzione Regionale Veneto S. Croce, 712 – 30135 Venezia, con l'indicazione che la prestazione è stata resa per la Sede di Vicenza o di Bassano, allegando la sezione B del Mod. 127 I controfirmato dall'assicurato che riceve la prestazione dettagliandone la tipologia per consentire la corretta imputazione contabile e fiscale;  
il corrispettivo delle prestazioni erogate: **ECO-RMN-RX-TAC- Elettromiografia** sarà quello indicato nel tariffario regionale attualmente in vigore .  
Laddove l'utilizzo della posta elettronica non dovesse essere possibile, la spedizione del referto potrà essere effettuata solo eccezionalmente con spese a carico dell'INAIL tramite posta ordinaria raccomandata secondo le tariffe in vigore.
4. L'INAIL si impegna al pagamento delle fatture emesse entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario.
5. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Regionale per il Veneto.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, l'INAIL si riserva di applicare una penale pari al 15% dell'importo della prestazione oggetto di inadempimento; nei casi più gravi, l'INAIL si riserva la facoltà di risolvere il rapporto a suo insindacabile giudizio, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dal **03.01.2022** e terminerà il **31.12.2023** senza possibilità di proroga tacita.  
E' fatta salva la facoltà, per l'INAIL, di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate necessità organizzative.
8. Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.  
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico della CMSR.

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati acquisiti in qualsiasi modo nel corso della collaborazione di cui alla presente convenzione sono soggetti alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'amministratore delegato Dr Marco Dal Brun manifesta la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lettera g) e 20 del D.Lgs. n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, 03/01/2022

| per l'INAIL

per CMSR

Dr Marco Dal Brun

